



POLICY Qualità del credito

Documento del 23.03.2018

Documento redatto dal Risk Manager con il Vice Direttore Generale

Approvazione del C.d.A. in data 23.03.2018

Premessa

In data 28/12/2017 la Banca d'Italia ha pubblicato una serie di aggiornamenti alle Circolari n. 272 (arrivata al 10° agg.to), n. 217 (arrivata al 16° agg.to) e 115 (arrivata al 23° agg.to) relative alle Segnalazioni Statistiche, di Vigilanza e alla Matrice dei Conti.

Tali aggiornamenti sono finalizzati a recepire le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments". Omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, che sostituisce a partire dal 1° gennaio 2018 il principio contabile IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" ai fini del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari. Le modifiche introdotte sono allineate, per quanto possibile, a quelle operate nelle disposizioni sul bilancio bancario e degli intermediari finanziari.

Il cambiamento più significativo introdotto dal principio contabile IFRS 9 riguarda la classificazione e valutazione della qualità del credito ed ha implicato alcune variazioni informative da parte degli intermediari finanziari.

Il presente documento ha l'obiettivo di definire e descrivere le attività svolte nell'ambito del monitoraggio del portafoglio delle garanzie, con particolare attenzione alla "qualità del credito" e alla corretta gestione delle perdite attese.

Il presente documento si applica al portafoglio garanzie rilasciate da CONFIDARE S.C.p.A., di seguito definito per brevità "Azienda" o "Confidi".

Normativa di riferimento: Banca d'Italia, circolare n. 216 ultimo aggiornamento e circolare n. 217 ultimo aggiornamento.

Definizione di qualità del credito – Circolare 217 16° aggiornamento

Si definiscono attività finanziarie "deteriorate" le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei "Non-performing" come definita nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (Implementing Technical Standards; di seguito, ITS).

Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "Attività finanziarie detenute per la negoziazione" e i contratti derivati.

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un'esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l'esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle attività (cfr. Allegato V, Parte 2, paragrafi 219, 224 e 225 degli ITS).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

➤ ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Sofferenze

Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche:

- a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;
- b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile;
- c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

Inadempienze probabili ("unlikely to pay")

La classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell'azienda circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti retail possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze:

- i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS;
- ii) le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. "in bianco" (art. 161 della Legge Fallimentare) va segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda. In quest'ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività in bonis. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controlante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

Esposizioni scadute deteriorate

Esposizioni per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute. Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

Tra le esposizioni scadute deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS

a) Singolo debitore

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come "scadute" delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell'ambito dell'operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni "pro-solvendo" l'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - l'anticipo è di importo pari o superiore al monte crediti a scadere;
 - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del monte crediti.
- nel caso di operazioni "pro-soluto", per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Per le operazioni "pro-solvendo" e per quelle "pro-soluto":

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%:

- a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente;
- b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza:

- a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni;
- b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente;
- c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali rientrano nelle classi di esposizioni "amministrazioni centrali e banche centrali", "amministrazioni regionali o enti territoriali" ed "enti pubblici" ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito – metodo standardizzato, sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata, il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute verso soggetti retail possono essere determinate a livello di singola transazione. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l'ammontare scaduto).

Qualora l'intero ammontare di un'esposizione per cassa scaduta da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di singole controparti.

* * *

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute "deteriorate" le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute in base all'approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate” (ad esempio nella voce 52371 “Esposizioni creditizie lorde verso clientela”) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. forbearance)

Si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (forbearance) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “Non-performing exposures with forbearance measures” e delle “Forborne performing exposures” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un pool di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

Singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

Sono incluse anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie realizzate con un intento liquidatorio, da ricondurre fra le sofferenze.

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le “scadute”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di intermediari, quelli che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenuti a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate ove la domanda di concordato si trasformi in Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare. Anche nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l’esposizione va rilevata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo il caso sopra descritto di cessione dell’azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l’esposizione può essere considerata come in bonis.

Altre esposizioni oggetto di concessioni

rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “Forborne performing exposures” come definita negli ITS.

➤ **ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)**

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell’IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) Primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- b) Secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell’esposizione rispetto all’iscrizione iniziale in bilancio;
- c) Terzo stadio: attività finanziarie impaired.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l’ammontare del write-off che eccede l’importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

Classificazioni interne

- **Posizioni a Sofferenza per cassa**

L'Azienda ha classificato e continua a classificare in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si tratta di una situazione in cui l'istituto di credito esprime formale richiesta di restituzione entro i tempi di legge di tutti i crediti che lo stesso ha concesso al cliente / socio, formalizzando la richiesta di escussione al Confidi garante per quel rapporto, il cui pagamento è stato autorizzato dal C.d.A.

Dette posizioni vengono sottoposte all'attenzione del C.d.A. che, valutato quanto posto alla loro attenzione, autorizza il pagamento di quanto richiesto, a ciò segue apposita attività di gestione del passaggio a sofferenza con incidenza sia sulle segnalazioni di vigilanza che in Centrale Rischi.

Per le posizioni citate divenute crediti per cassa nessun accantonamento verrà posto in essere trattandosi di perdite effettive e non stimate.

- **Posizioni a Sofferenza di firma Non Performing Exposure - NPE**

- *Sofferenza di Firma per Valutazione Stato Insolvenza*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti in stato di insolvenza accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'impresa di cui ottiene informativa in tal senso, autonomamente o mediante comunicazioni da parte degli istituti di credito.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status effettuato all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all'Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso.

- *Sofferenza di Firma per Comunicazione Banca*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti per i quali l'istituto di credito ha inviato al Confidi e al socio, comunicazione di collocazione a sofferenza nel sistema bancario (Centrale Rischi) o mediante rilievo dai flussi di ritorno della Centrale Rischi interna.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status effettuato all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all' Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso.

- *Sofferenza di Firma per Richiesta di Escussione*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'impresa. Si tratta di una situazione in cui l'istituto di credito esprime formale richiesta di restituzione entro i tempi di legge di tutti i crediti che lo stesso ha concesso al cliente / socio, formalizzando la richiesta di escussione al Confidi garante per quel rapporto ma, se pur formalizzata la richiesta, il pagamento di quanto richiesto non è ancora autorizzato dal C.d.A.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status effettuato all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all'Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso.

- *Sofferenza di Firma per Richiesta di Escussione - Congruo acconto*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti per i quali l'istituto di credito ha inviato formale comunicazione di richiesta di escussione, vista la situazione di obiettiva difficoltà del debitore, che si presume possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo ma per le quali non ha dato riscontro circa le prime azioni monitorie e, come previsto da convenzione, in tali casi il C.d.A. autorizza il pagamento di un acconto sul maggior dovuto restando in attesa delle determinazioni dell'istituto di credito circa eventuali azioni di legali.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status effettuato all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all'Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso.

- ***Posizioni inadempienza probabile Non Performing Exposure - NPE***

- *Revoca - incaglio*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti per i quali l'istituto di credito ha inviato formale comunicazione (es. intimazione di pagamento, messa in mora...) come meglio previsto nelle convenzioni in essere con gli istituti di credito, inoltre, in maniera indipendente a seguito di valutazione circa l'improbabilità che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni, senza considerare eventuali rate in arretrato o scaduti sulla posizione, per maggior dettagli si richiama la circolare 217 sul punto.

Nel primo caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status effettuato all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all' Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso; nel secondo caso si sottoporranno al consiglio le posizioni per ottenere il preventivo consenso, solo a seguito del quale si procederà al passaggio di status.

- ***Esposizioni scadute deteriorate Non Performing Exposure - NPE***

- *Rate in arretrato (medio lungo termine)*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti che vedono il mancato pagamento di una o più rate del piano di ammortamento.

Trattasi di crediti di firma; per queste posizioni si provvede alla gestione delle rate arretrate sul programma gestionale e in seguito al batch serale - sulla base di quanto previsto dalla circolare sopra citata e l'applicazione del pulling effect – si determinerà l'eventuale passaggio nella sopra citata categoria.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status.

- *Scaduto (breve termine)*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti che ravvisano un mancato rientro dell'esposizioni debitorie complessive, ciò sempre rimanendo in linea con quanto disciplinato nelle convenzioni in essere con gli istituti di credito nelle quali il passaggio ad inadempienza probabile è subordinata a comunicazione di revoca.

Trattasi di crediti di firma; per queste posizioni si provvede alla gestione dello scaduto sul programma gestionale e in seguito al batch serale - sulla base di quanto previsto dalla circolare sopra citata e l'applicazione del pulling effect – si determinerà l'eventuale passaggio nella sopra citata categoria.

In tal caso verrà data comunicazione al consiglio dell'avvenuto passaggio di status.

- ***Esposizioni in bonis Performing Exposure***

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti la cui posizione risulta erogata dall'istituto di credito ed è in regola con i pagamenti, non presenta pertanto anomalie (e.g. rate arretrate, sconfinamenti, pregiudizievoli) e gli eventuali rapporti dei soci non presentano altre posizioni in stato "incagliato" o "già osservato".

Trattasi di crediti di firma, per queste garanzie si procede ad una svalutazione c.d. collettiva basata su un modello statistico che porta all'applicazione di percentuali di accantonamento differenti a seconda dell'anno di erogazione sul rischio effettivo determinato tenendo in debito conto l'eventuale riassicurazione/controgaranzia.

- ***Esposizioni oggetto di concessione Forbearance***

- *Moratorie - Forborne performing exposures*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti che richiedono la sospensione del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 2017 come previsto dal disegno di legge di Stabilità 2015, ad esclusione di quelle per le quali non sussista un comportamento attivo del debitore (es. calamità naturali).

Tale attività è svolta dall'Area Fidi congiuntamente alle Filiali – Punti Credito, e segue le logiche autorizzative per essa predisposta.

- *Prodotto piano di rientro / allungamento - Forborne performing exposures*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti che richiedono la sospensione del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, all'istituto di credito e su cui sussiste una garanzia del Confidi.

Tale attività è svolta dall'Area Fidi congiuntamente alle Filiali – Punti Credito, e segue le logiche autorizzative per essa predisposta.

- *Piani di rientro - Non-performing exposures with forbearance measures*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti per i quali l'istituto di credito, vista la situazione di difficoltà del debitore, accetta di modificare le condizioni contrattuali del rapporto sottostante. Ciò può riguardare esposizioni deteriorate la cui attività è svolta dall' Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso; nessuna modifica è apportata allo status se non sussistono valide ragioni per la modifica. La valutazione su dette posizioni è analitica ed autorizzata dal C.d.A.

La gestione a programma è fatta all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all'Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso, eventualmente modificata a seguito decisione del Consiglio di Amministrazione.

- *Saldo e stralcio - Non-performing exposures with forbearance measures*

L'Azienda ha classificato in questa categoria le garanzie rilasciate a soggetti per i quali l'istituto di credito, vista la situazione di difficoltà del debitore accetta di modificare le condizioni contrattuali del rapporto sottostante, inviando formale richiesta di saldo e stralcio. Ciò può riguardare esposizioni deteriorate o in bonis; nessuna modifica è apportata allo status se non sussistono valide ragioni per la modifica, la valutazione su dette posizioni è analitica ed autorizzata dal C.d.A.

La gestione a programma è fatta all'atto della protocollazione della comunicazione pervenuta all'Area Controgaranzie – Riassicurazioni e Contenzioso, eventualmente modificata a seguito decisione del Consiglio di Amministrazione.

- *Moratorie e Prodotto piano di rientro / allungamento - Non-performing exposures with forbearance measures*

Si richiama quanto detto per Moratorie - Forborne performing exposures e Prodotto piano di rientro / allungamento - Forborne performing exposures sopra citati, che ricadranno nella categoria non-performing nei casi di anomalie nei pagamenti o proroga degli stessi.

Valutazione delle perdite sulle esposizioni finanziarie

Il principio contabile internazionale IFRS 9 ha introdotto novità non solo nella classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del grado di rischio delle controparti ("staging"), già descritto precedentemente, ma anche nella determinazione dei parametri di perdita ai fini della quantificazione delle rettifiche di valore complessive secondo il modello delle *expected credit losses*, applicando percentuali di svalutazione differenti a seconda della categoria di classificazione delle esposizioni finanziarie.

Pertanto, la valutazione delle esposizioni finanziarie si suddivide in due fasi distinte:

- Classificazione delle stesse esposizioni finanziarie tra stadio 1, stadio 2 e stadio 3;
- Determinazione dei parametri di perdita attesa per ciascuna posizione in funzione dello stadio di classificazione.

Classificazione delle stesse esposizioni finanziarie tra stadio 1, stadio 2 e stadio 3:

Il processo di stage allocation richiede innanzitutto di individuare le esposizioni per le quali alla data di osservazione emergano evidenze attendibili e verificabili di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla loro rilevazione iniziale, in conformità alla disciplina dell'IFRS 9.

Gli ambiti di riferimento per la definizione degli indicatori del peggioramento della qualità del credito possono essere:

- Anomalie "di sistema"
- Anomalie "di rapporto"

Con il supporto del provider del sistema informatico utilizzato dal Confidi (Galileo Network) è stato sviluppato uno specifico sistema informativo che consente, utilizzando alcuni indicatori di anomalia, la suddivisione delle posizioni in bonis fra «Stage 1» e «Stage 2».

Mentre le posizioni deteriorate sono classificate nello «Stage 3»

I parametri tecnici (inseriti nel motore di staging creato dal provider del sistema informativo) per la classificazione delle esposizioni creditizie nei vari stadi di rischio sono riportati in un'appendice al presente documento.

- **Determinazione dei parametri di perdita attesa per ciascuna posizione in funzione dello stadio di classificazione. (impairment)**

Il calcolo dell'*impairment* avviene a livello individuale per ogni linea di esposizione, utilizzando come base di calcolo la formula applicata in campo regolamentare per il calcolo della perdita attesa, *Expected Credit losses* (ECL):

$$ECL = PD * LGD * EAD$$

dove:

PD: *Probability of Default*, la probabilità di osservare un default in un determinato orizzonte temporale;

LGD: Loss Given Default rappresenta la percentuale di perdita sulle esposizioni in stato di default;

EAD: Exposure at Default, indica l'esposizione al momento del default.

Il calcolo dell'*impairment* va declinato in funzione dello stage attribuito all'esposizione. La formulazione di base rimane la stessa, ma cambiano i parametri secondo le logiche seguenti.

Stage 1. Per le esposizioni inserite in questo *bucket* si tiene conto dell'orizzonte temporale di 12 mesi, così come previsto dalla normativa. La perdita attesa rappresenta quindi una porzione della perdita attesa *lifetime*, vale a dire della perdita che ci si aspetta di subire lungo l'intero arco di vita (residua) dell'esposizione; essa è calcolata come il prodotto tra la PD a 1 anno, l'esposizione alla data di reporting e la LGD associata:

$$ECL = PD_{1y} * LGD * EAD,$$

dove:

PD_{1y} = è la PD a 1 anno corretta per tenere conto dei fattori *forward looking* connessi al ciclo economico;

EAD = si considera l'esposizione alla data di reporting. Per le esposizioni rappresentate da garanzie finanziarie ed impegni ad erogare garanzie, si prevede di fare ricorso ai fattori di conversione regolamentari (CCF);

LGD = è un valore differenziato in base alla tipologia di esposizione.

Stage 2. Sono incluse tutte le attività finanziarie che successivamente alla prima iscrizione hanno subito un significativo deterioramento del merito creditizio e che rientrano nello stato gestionale denominato "*underperforming*". In tal caso, occorre contabilizzare la perdita attesa considerando tutta la vita residua dell'esposizione (*lifetime*); si rende pertanto necessario calcolare la *Lifetime Expected Credit Loss* (LECL) secondo la seguente formula:

$$LECL = \sum_t^T PD(t) * LGD * EAD(t) \quad \forall t \quad t = 1, \dots, T.$$

dove:

PD(t): è la probabilità di default marginale per l'anno t. È calcolata, in ottemperanza alla normativa IFRS9, secondo logiche *forward looking* condizionate al ciclo economico.

EAD(t): è l'esposizione attesa all'inizio dell'anno t. È calcolata in via analitica per ogni finanziamento. Per i *rateali* l'esposizione di inizio anno è calcolata mediante un piano di lineare. Per i finanziamenti *a scadenza* l'esposizione è considerata *bullet*, ossia mantenuta costante fino alla sua scadenza.

LGD: è un valore differenziato in base alla tipologia di esposizione.

Stage 3. Per tutte le esposizioni in questo *bucket*, per definizione, si applicherà una PD=1. Pertanto:

$$ECL = 1 * LGD * EAD$$

dove:

EAD: è l'esposizione a default alla data di reporting

LGD: è un valore differenziato in base alla tipologia di esposizione.

Passando all'analisi sintetica dei parametri di perdita inclusi nelle formule rappresentate in precedenza, per il calcolo delle previsioni di perdita occorre determinare una PD a 12 mesi per i contratti *performing* e una PD *lifetime* per i contratti *underperforming* e che queste PD rispondano alla richiesta di riflettere condizioni correnti *point in time*, e *future forward looking*, agganciate alle previsioni del ciclo economico.

Per ciò che attiene agli altri parametri impiegati congiuntamente alla PD per il calcolo delle previsioni di perdita, data la natura delle esposizioni più rilevanti nel portafoglio di questo Confidi (vale a dire i crediti di firma), assume particolare rilievo il parametro della LGD.

A questo proposito si fa infatti presente che la LGD è calcolata sulla base dei dati storici delle sofferenze di cassa ed è calcolata singolarmente per ogni posizione escussa e chiusa negli anni considerati nel perimetro di osservazione, come il complemento a 1 del rapporto fra l'importo recuperato dal Confidi e l'ammontare liquidato alla Banca. Il calcolo è effettuato non considerando i recuperi riassicuratori / controgarante.

Anche per la determinazione delle perdite attese il Confidi si avvale di un apposito supporto informativo.

L'*impairment* verrà eseguito con cadenza trimestrale.